# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.Angelo MambrianiPresidentedott.Amina SimonettiGiudicedott.Maria Antonietta RicciRelatore

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 69960/2016 R.G. promossa da:

**SLED COSTRUZIONI GENERALI S.P.A** (C.F. 06817581215), con il patrocinio dell'avv. LUCA SINISCALCHI (C.F. SNSLCU63H03F839H), elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 23 80138 NAPOLI presso il difensore avv. SINISCALCHI

#### PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

**ANGRI S.C.R.L.** (C.F. 12941070158), con il patrocinio dell'avv. MARCO RADICE (C.F. RDCMRC57M28L483C) con studio in Milano via Simpliciano n. 5, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RADICE

#### PARTE CONVENUTA OPPOSTA

#### **CONCLUSIONI**

#### Per la società opponente SLED COSTRUZIONI GENERALI S.P.A

La difesa di parte opponente chiede accogliere le seguenti conclusioni:

- a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sled Costruzioni Generali Spa;
- b) dichiarare la validità e l'efficacia della clausola compromissoria, inserita nello statuto sociale, e, di conseguenza, rilevata l'insussistenza del potere di pronuncia del decreto ingiuntivo opposto da parte dell'autorità giurisdizionale ordinaria, dichiarare la nullità del provvedimento, annullarlo, revocarlo o dichiararlo inefficace;
- c) accertare e dichiarare infondata la domanda, proposta *ex adverso*, tanto in punto di fatto, che in linea di diritto, e, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare non essere dovuto nulla alla parte opposta, così disponendo la revoca, la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- d) condannare parte opposta ed il terzo, a seguito di chiamata in causa, al pagamento di diritti, di onorari e di spese di giudizio, compreso il rimborso forfettario *ex lege*, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito.

#### Per la società opposta ANGRI S.C.R.L.

Per tutto quanto in atti, ANGRI insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così statuire:

- rigettare l'opposizione avversaria, confermare il decreto opposto e, comunque, condannare SLED COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad ANGRI SCARL in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 413.273,77 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e spese occorrende;
- con vittoria di spese legali, anche della fase monitoria.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

ANGRI è società consortile a responsabilità limitata costituita da tre imprese, a loro volta riunite in una Associazione Temporanea di Imprese (ATI):

- Passavant Impianti, quale mandataria
- Veolia Water Technologies, quale mandante
- SLED COSTRUZIONI GENERALI s.p.a. (in breve SLED CG), quale mandante resasi aggiudicataria di un appalto della Regione Campania per la depurazione dei reflui civili e industriali.

La consortile ANGRI è stata costituita per la realizzazione e la gestione dell'impianto di deputazione sito nel bacino del fiume Sarno in provincia di Salerno e i rapporti tra Regione Campania, ANGRI e ATI vengono così sintetizzati:

- → le imprese facenti parte dell'ATI gestiscono l'impianto tramite la consortile ANGRI;
- → ANGRI emette le fatture per i costi sostenuti per la gestione dell'impianto a carico **delle singole imprese** costituenti l'ATI (c.d. ribaltamento del 100% dei costi);
- → l'ATI a sua volta fattura i compensi per l'attività svolta a favore della Regione, che paga sul c/c dell'ATI.

Secondo quanto dedotto da ANGRI in ricorso monitorio,

- SLED CG che deteneva una partecipazione nella consortile parti al 20% del capitale sociale, resasi inadempiente agli obblighi statutari, veniva dapprima esclusa dalla compagine consortile (9 settembre 2015 doc. 2) e successivamente dall'ATI (doc. 3)
- in base alla previsione dell'art. 26 dello statuto di ANGRI consorziati sono tenuti a rimborsare i costi sostenuti dal consorzio per l'espletamento dell'attività che ne costituisce l'oggetto sociale, con periodicità stabilita dal c.d.a., in proporzione alla propria partecipazione, e a pena di esclusione;
- SLED CG non ha provveduto ai pagamenti delle fatture indicate in ricorso, così maturando un debito complessivo verso ANGRI di 413.273,77.



## Sentenza n. 2091/2020 pubbl. il 11/03/2020 RG n. 69960/2016

Con decreto n. 25695/2016 del 22 ottobre 2016 il Tribunale di Milano ha ingiunto a SLED CG il pagamento di tale importo, oltre ad interessi legali dalla date delle fatture al saldo.

La s.p.a. SLED COSTRUZIONI GENERALI ha proposto opposizione verso tale decreto facendo valere a motivo d'opposizione:

- il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda proposta, assumendo
  - di non essere socia del consorzio ANGRI,
  - di essere cessionaria da Sled s.p.a. di un ramo d'azienda comprensivo del rapporto contrattuale associativo in A.T.I. tra le tre imprese in questione,
- in via subordinata, <u>l'efficacia della clausola compromissoria inserita nello statuto sociale</u>, con conseguente carenza del potere di pronuncia del provvedimento opposto da parte del giudice ordinario e nullità del decreto ingiuntivo opposto.
- in via ulteriormente subordinata, nel merito, l'<u>infondatezza nel merito della pretesa di</u> <u>controparte</u>

#### concludendo

- per la revoca del decreto ingiuntivo opposto
- e in via subordinata e riconvenzionale, nel caso di conferma delle ragioni creditorie di parte opposta, per l'accertamento
  - o della responsabilità contrattuale da inadempimento degli obblighi di mandatario di Passavant Spa (di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa) e conseguente condanna di quest'ultima a corrispondere in favore dell'opposta ANGRI, ed in luogo dell'opponente SLED CG, l'importo oggetto di eventuale condanna a danno di quest'ultima
  - o dell'intervenuta compensazione parziale tra le somme chieste con ricorso (euro 413.273,77) e le somme che Passavant Impianti Spa, quale mandataria, ha corrisposto alla ANGRI, somme che corrisponderebbero al margine di commessa per alcuni mesi dell'annualità 2012: ANGRI, pur avendo riconosciuto di aver incassato l'importo di 141.258,00 euro, non lo avrebbe conteggiato ai fini della richiesta di ingiunzione,
  - o eccependo altresì l'intervenuto accordo in data 3 febbraio 2014 tra le imprese associate, con il quale la Passavant Spa si obbligava nei confronti delle altre due società componenti l'ATI, a provvedere al pagamento diretto in favore della società consortile opposta dei costi relativi al suo funzionamento in occasione dei lavori commissionati dalla Regione, mediante le somme da quest'ultima incassate, ed avanzando su tali presupposti autorizzazione alla chiamata in causa di Passavant s.p.a..

La consortile ANGRI costituitasi nei termini ha contrastato l'opposizione

**precisando** la posizione di SLED CG rispetto al consorzio, in quanto:

- socia originaria del consorzio era Sled s.p.a., la quale costituì la s.r.l. Sled Costruzioni
  Generali sottoscrivendone interamente il capitale sociale mediante conferimento di un ramo
  d'azienda composto da una serie di beni, diritti e rapporti giuridici, tra cui le quote di
  ANGRI,
- Sled Costruzioni Generali s.r.l. venne poi trasformata s.p.a., sicché la s.p.a. opponente è socia del consorzio,

#### contestando l'applicabilità della clausola arbitrale

- non applicabile ai rapporti fra soggetti che non siano soci, in base a quanto sostenuto in via principale dell'opponente, ovvero di non essere mai stata socia del consorzio
- in ogni caso, non applicabile a seguito della delibera assembleare del 9 settembre 2015 di esclusione di SLED CG dal consorzio proprio a causa degli inadempimenti contestati
- in ogni caso, non applicabile al credito oggetto dell'ingiunzione in quanto derivante da rapporti di natura commerciale e non sociale, che non possono essere ricondotti nell'ambito della clausola compromissoria.

All'esito della prima udienza, rigettata sia l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, sia la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..

Nelle memorie intermedie entrambe le parti hanno meglio stagliato le rispettive difese:

- ANGRI precisando che solo a causa di una dimenticanza del notaio rogante l'atto di conferimento di quote le risultanze camerali non sono aggiornate,
- SLED CG insistendo, in ogni caso, sulla operatività della clausola compromissoria anche a seguito di esclusione dalla compagine e perdita della qualità di socio.

La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate, previo scambio delle difese conclusive.

\*\*\*

All'esito di un attento esame della documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti, il Tribunale ritiene che l'*exceptio compromissi* debba trovare accoglimento, in quanto:

- il credito azionato in sede monitoria trova il suo fondamento nel regolamento della società consortile ANGRI, ove è previsto che "tutti i costi sopportati dalla Società nell'espletamento dell'attività che ne costituisce l'oggetto, saranno, con periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione rimborsati alla Società consortile da parte dei soci consorziati, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta" (artt. 26) e che "ciascun socio consorziato si assume, sotto pena di esclusione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 29, l'obbligo di (...) provvedere, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al pagamento delle fatture emesse a fronte dei costi relativi



- all'attività della Società Consortile rientrante nell'oggetto sociale, come definito al precedente art. 2, e dalla stesa esercitata in nome proprio e per conto dei soci-consorziati, in proporzione alle quote di partecipazione di ciascuno di essi al capitale sociale" (art. 27);
- le fatture azionate in sede monitoria (doc. 4-13) attengono al pagamento dei contributi sociali in relazione ai costi sostenuti dal consorzio per l'esercizio dell'impianto di deputazione, posti a carico delle Società consorziate in proporzione alla rispettiva partecipazione (c.d. "ribaltamento costi");
- **SLED CG è socia della consortile ANGRI,** essendo subentrata nella compagine sociale in luogo di Sled s.p.a. (già Aurora s.r.l.), come si evince:
  - ➢ dall'atto costitutivo della società a responsabilità limitata unipersonale Sled Costruzioni Generali, in data 29 dicembre 2010, cui si dà atto che la sottoscrizione del capitale sociale della neo costituita s.r.l. viene "interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente Sled s.p.a. (...) mediante conferimento nella qui costituita società del ramo di azienda formato solo ed esclusivamente dai beni, diritti e rapporti giuridici, così come meglio dettagliatamente descritti nella premessa della perizia di valutazione" (pag. 7 doc.31 di parte opposta)
  - ➤ dalla perizia allegata all'atto costitutivo, ove vengono dettagliatamente elencati beni, diritti e rapporti oggetto di conferimento, fra i quali (al punto 4 delle immobilizzazioni finanziarie, imprese collegate e controllate) risulta il 20% del capitale sociale di ANGRI SCRL (Allegato "A" dell'atto di costituzione doc.31)
  - ➤ dai medesimi atti riprodotti ai **doc.** 50 e 51 e allegati alla terza memoria intermedia di ANGRI, che certo non possono considerarsi tardivi in quanto mera riproduzione nella diversa "forma grafica" estratta dal registro imprese dell'atto costitutivo e della perizia di cui al citato doc. 31 prodotti tempestivamente con la comparsa di costituzione,
  - ➤ dalla visura storica di SLED COSTRUZIONI GENERALI SPA (doc. 32) ove viene registrata la "variazione della forma giuridica: forma giuridica precedente s.r.l." in data 7 febbraio 2011.
  - ➤ infine dalla visura di società consortile ANGRI (doc. 4 di parte opponente), che attesta la titolarità del 20% del capitale sociale in capo a Sled s.p.a. (già Aurora s.r.l.) alla data del 6 dicembre 2016 e dunque in epoca successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (10 settembre 2016),
    - sicché non vi è dubbio sull'effettivo subentro di SLED CG nella originaria partecipazione in ANGRI di Sled s.p.a. (già Aurora s.r.l.),
    - e neppure sul riconoscimento di tale posizione da parte degli organi del consorzio, alla luce del concreto svolgersi dei rapporti fra le parti, avendo SLED CG sempre esercitato i diritti sociali, interpellata dal Consiglio di Amministrazione, partecipando alle assemblee per l'approvazione dei bilanci (doc. 36 - 40) e percependo gli utili dell'attività del consorzio (doc.41)



## Sentenza n. 2091/2020 pubbl. il 11/03/2020 RG n. 69960/2016

- infine essendo stata destinataria della delibera di esclusione adottata dal Consiglio di amministrazione del consorzio in data 9 settembre 2015 proprio a causa dell'inadempimento agli obblighi di finanziamento verso ANGRI (doc. 43 44),
- non potendo certo giovarsi il socio, riconosciuto tale dall'ente e che si è atteggiato come tale per anni, della mancata iscrizione nel Registro delle imprese del suo subentro nella compagine, al solo scopo di sfuggire agli obblighi verso l'ente derivanti dalla qualifica di socio.

Dal riconoscimento della qualità di socio del consorzio in capo a SLED CG consegue che la medesima è tenuta al rispetto degli obblighi di contribuzione cui sono tenuti i soci, in relazione alle spese di gestione sostenute dal consorzio fino alla data di esclusione dalla compagine (9 aprile 2015), al contempo tuttavia le questioni relative alla determinazione dell'esatto ammontare di tale contributo debbono essere devolute ad arbitri come previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 32 dello Statuto, in forza della quale:

"qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga **fra** i soci o **i soci e la società**, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione od esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso (...) è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto".

Si tratta di clausola pacificamente vigente all'epoca nella quale la s.p.a. SLED CG era socia di EDILTECNICA, cosicché la stessa – secondo il condivisibile principio generale di cui a Cass. 55/1999 – appare opponibile alla socia in riferimento a tutte le controversie che trovano la loro matrice nel rapporto sociale "anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto".

Né pare condivisibile la tesi seguita dall'opposta, secondo la quale tale operatività sarebbe venuta meno a seguito della perdita della qualità di socia da parte dell'opponente<sup>1</sup>, dal momento che – come detto – le vicende sopravvenute non paiono idonee a incidere sui caratteri del credito azionato in sede monitoria, che rimane geneticamente connotato dal rapporto sociale dal quale è sorto e che rimane assoggettato alla regolamentazione specifica che entrambe le parti peraltro richiamano nei loro rispettivi atti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conclusione che trova riscontro in numerosi precedenti di questa sezione (Tribunale Milano 23 gennaio 2014 n. 106 (est. Riva Crugnola) avente ad oggetto un caso analogo; Tribunale Milano 30 ottobre 2012 (est. Dal Moro) post recesso di un socio; Tribunale di Milano 9 luglio 2014 (RG 34048/12) causa relativa ad una causa proposta da un ex consigliere di amministrazione; Tribunale di Milano 23 gennaio 2017 (Vannicelli) che, dal lato della società, ha ritenuto perdurante una clausola compromissoria anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società.



## Sentenza n. 2091/2020 pubbl. il 11/03/2020 RG n. 69960/2016

Quanto alla rilevanza dell'eccezione di compromesso, fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla validità del decreto ingiuntivo opposto, ritiene il collegio che non vi sia ragione di disattendere il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale: "L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), impone quest'ultimo, ma asuccessiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri" (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28 luglio 1999; Cass. Sez. 2, 4 marzo 2011 n. 5265).

Ne consegue che deve essere pronunciata con sentenza la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso da giudice incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta ad arbitri, secondo la clausola compromissorio di cui all'art. 32 dello Statuto della società consortile creditrice.

In base al principio della soccombenza, tenuto conto dell'infondatezza delle eccezioni svolte in via principale dall'opponente, le spese della presente fase vanno addossate all'opposta, previa compensazione nella misura del 50% e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 69960/2016 R.G.,

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara nullo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 25695/2016 del 22 ottobre 2016 emesso da Tribunale incompetente per essere la cognizione della causa devoluta in sede arbitrale in forza della clausola n. 32 dello Statuto della società consortile opposta;
- condanna la società opposta alla rifusione delle spese legali sostenute dalla società opponente, che liquida tenuto conto della compensazione nella misura del 50% in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre ad euro 634,00 per esborsi (contributo unificato e bollo), 15% per spese generali, IVA e CPA da calcolare sul primo importo. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019

L'Estensore Maria Antonietta Ricci

> Il Presidente Angelo Mambriani